

CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 135, CONCERNENTE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DEI CONTI CONSOLIDATI,

tra

Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentato dal Dott. Gianfranco Tanzi, Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di finanza

e

Associazione Liberi Professionisti del Sud Italia in sigla ALP SUD (ex ALP SUD BARESE) CON SEDE IN Rutigliano (BA) alla Via Pietro Debellis n.6, Codice Fiscale 93326630725 e Partita IVA n. 07969740724, e-mail: info@alpsud.it, presidenza@alpsud.it PEC: alp@initpec.it, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante pro-tempore Rag. Antonio Vito Renna, nato a Rutigliano (BA) il 12/03/1943 ed ivi residente alla Via Pietro Debellis n.4, Codice Fiscale RNN NNV 43C12 H643V, telefono 329/1091686.

per

L'ACCREDITAMENTO CONCESSO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ALLEGATA OFFERTA FORMATIVA PRESENTATA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39 E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA OFFERTA FORMATIVA

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il recepimento della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTA la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135;

VISTE le modifiche apportate al suddetto decreto legislativo n. 39/2010 dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del



Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale l'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, decorre dal 1° gennaio 2017;

VISTO l'articolo 5 del più volte citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal suddetto decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone fisiche iscritte al registro della revisione legale;

VISTO, in particolare, il comma 6, lett. b) del medesimo articolo 5, ai sensi del quale gli obblighi in materia di formazione continua possono essere assolti dai revisori iscritti nel registro mediante la partecipazione a programmi offerti da società o enti pubblici o privati accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze e che sottoscrivano apposita convenzione;

CONSIDERATO che l'articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze compiti in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro;

VISTA la determina MEF - RGS - prot. 17461 del 27/1/2020 del Ragioniere generale dello Stato con la quale è stato adottato il programma annuale di formazione per i revisori relativo all'anno 2020, proposto dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali;

VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze con le quali sono diramate le istruzioni operative in materia di attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010;

VALUTATA favorevolmente la richiesta di accreditamento pervenuta a questo Dipartimento a cura dell'ente sottoscrittore della presente convenzione e corredata delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010.

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente convenzione si definiscono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dal decreto legislativo n. 135/2016, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa organizzata dal Contraente accreditato e descritta nella scheda allegata alla convenzione stessa, con particolare riguardo al regime degli obblighi gravanti sul Contraente accreditato, ai fini della soddisfacente attuazione dello stesso articolo 5.



2. Con i termini "Contraente accreditato" o "Contraente" si intende l'ente pubblico o privato di cui all'articolo 5, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che, avendo inoltrato apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive la presente convenzione.

3. Con il termine "offerta formativa" si intende il documento nel quale sono indicate le caratteristiche della formazione offerta, allegato alla presente convenzione, della quale è parte integrante, mentre con programma annuale si intende il programma annuale adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la determina MEF - RGS - prot. 17461 del 27/1/2020 del Ragioniere Generale dello Stato e i relativi aggiornamenti.

ARTICOLO 2

(Obblighi del Contraente accreditato)

1. Il Contraente accreditato si impegna a provvedere allo svolgimento dell'offerta formativa allegata in conformità alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 39/2010, secondo le modalità illustrate nelle circolari e nelle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e nella presente convenzione e comunque secondo il principio di buona fede.

2. In particolare, mediante la sottoscrizione della presente convenzione il Contraente si impegna a rendere disponibile i contenuti didattici nelle modalità e nelle forme risultanti dall'offerta formativa in relazione alla quale è stato concesso l'accreditamento.

3. Il Contraente è consapevole di essere tenuto esclusivamente a erogare la formazione nei termini previsti dalle disposizioni normative, dalle circolari e dalla offerta formativa presentata al Ministero, non potendo né limitare né ampliare né lasciare intendere ai partecipanti di poter limitare o ampliare gli effetti della formazione erogata a determinati anni o trienni formativi. L'imputazione dei crediti maturati a un determinato anno è determinata dal regime risultante dalla legge e dalle circolari, che è prerogativa del Ministero far rispettare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Contraente non può prevedere né che i crediti maturati in relazione a un determinato corso siano imputati a un determinato anno né di organizzare corsi destinati al soddisfacimento di eventuali debiti formativi pregressi del revisore.

4. Il Contraente può rilasciare attestati di partecipazione ai corsi. Qualora rilasciasse attestati di partecipazione, chiarirà ai partecipanti che l'attestato non attribuisce alcun titolo alla registrazione dei corrispondenti crediti, che sarà effettuata esclusivamente in seguito alle comunicazioni inoltrate secondo le modalità di cui all'articolo 5 della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

(Integrazioni, modifiche all'offerta formativa)

1. Il Contraente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ogni eventuale integrazione o modifica all'offerta formativa riguardante nuovi corsi che intende organizzare nonché ulteriori docenti dei quali intenda avvalersi. Tali integrazioni e modifiche all'offerta formativa comportano la stipula di una convenzione integrativa. Il Contraente è consapevole



che, in conformità alle indicazioni delle circolari del Ministero in materia, non potrà presentare nuove integrazioni o modifiche all'offerta formativa prima che siano trascorsi due mesi (sessanta giorni) dalla data dell'accreditamento o dalla data della ricezione delle ultime integrazioni o modifiche accettate.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, si riserva di valutare se le integrazioni e le modifiche all'offerta formativa sono conformi al programma annuale, approvato con determina del Ragioniere generale dello Stato. Il Ministero valuta, altresì, se gli eventuali nuovi docenti dei quali il Contraente intende avvalersi sono in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dalle circolari in materia.

3. Qualora le integrazioni e le modifiche all'offerta formativa allegata alla presente convenzione non fossero conformi al programma annuale approvato con determina del Ragioniere generale dello Stato, il Ministero dell'economia informerà tempestivamente il Contraente accreditato, indicando le ragioni della mancata conformità e invitando il medesimo soggetto ad apportare adeguate correzioni entro un termine stabilito. Qualora il Ministero valutasse che i docenti di cui il Contraente intende avvalersi non fossero in possesso dei requisiti di professionalità necessari, il Ministero comunicherà l'esito di tale valutazione al Contraente. Il Contraente accreditato è consapevole che i partecipanti a corsi di formazione o a eventi formativi anche soltanto parzialmente difformi dal programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze non possono maturare i crediti corrispondenti ai temi e agli argomenti dei quali non risultasse la suddetta conformità.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a valutare la conformità delle variazioni di cui presente articolo e a provvedere alle relative comunicazioni al Contraente in modo tempestivo.

5. Il Contraente accreditato invia le comunicazioni di cui al presente articolo all'indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

ARTICOLO 4

(Variazioni al programma annuale apportate dal Contraente accreditato)

1. Il Contraente può variare le date, gli orari e la sede dei corsi programmati e già accreditati, inviando una preventiva comunicazione al Ministero. Il Contraente può altresì attivare nuove date di corsi già accreditati dal Ministero in caso di coincidenza di tutti gli elementi (sede, argomenti trattati, docenti relatori, durata, crediti formativi attribuiti) senza necessità di procedere alla sottoscrizione di una convenzione integrativa, ma inviandone comunicazione preventiva al Ministero. Le suddette comunicazioni devono essere tempestive e comunque antecedenti l'evento formativo, in modo da consentire gli opportuni controlli e valutazioni da parte dell'Amministrazione. Non è riconosciuta alcuna validità ai corsi o altri eventi non comunicati preventivamente al Ministero.
2. Il Contraente si impegna a effettuare altresì ogni comunicazione necessaria a consentire il controllo del Ministero sull'effettività e qualità dei corsi organizzati dagli enti accreditati.
3. Il Contraente accreditato invia le comunicazioni di cui al presente articolo all'indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.



ARTICOLO 5

(Comunicazioni dei crediti al Ministero)

1. Entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'offerta formativa erogata, il Contraente si impegna a trasmettere, esclusivamente mediante il file CSV scaricabile dal portale della revisione legale, l'elenco degli iscritti al registro della revisione legale che hanno preso regolarmente parte alla medesima offerta formativa, secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni di compilazione" consultabili sul portale della revisione legale.
2. Qualora il completamento dell'offerta formativa del Contraente sia condizionato ad accertamenti dell'apprendimento effettuati mediante esami, questionari, prove pratiche o similari, il soggetto contraente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze soltanto le informazioni relative ai soggetti che hanno superato dette prove. Se tali accertamenti non impediscono la maturazione dei crediti, il Contraente comunica i crediti acquisiti prescindendo dall'esito delle eventuali prove.
3. Il Contraente accreditato è tenuto a conformare le comunicazioni di cui ai precedenti commi o comunque necessarie all'attuazione delle disposizioni normative in materia di formazione continua obbligatoria dei revisori legali ai parametri tecnici stabiliti dal Ministero o dalla società o dalla società di cui il Ministero si avvale ai fini della gestione informatizzata del registro, di cui sarà data eventualmente notizia sul sito istituzionale della revisione legale.
4. Qualora i corsi organizzati dal Contraente siano altresì accreditati presso Ordini professionali ovvero presso gli enti nazionali rappresentativi delle professioni ai fini dell'assolvimento degli obblighi della formazione professionale continua presso gli stessi previsti (ad esempio: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Ordini degli avvocati, *etc.*), il Contraente stesso è tenuto a comunicare al Ministero esclusivamente i nominativi dei revisori legali che non sono iscritti anche ai suddetti Albi professionali, al fine di evitare il rischio di duplicare la registrazione dei medesimi crediti, salvo contrarie disposizioni del Ministero. Le comunicazioni dei crediti maturati dagli iscritti ai predetti Albi dovranno essere effettuate dal Contraente secondo le modalità stabilite dai singoli Ordini interessati.
5. Il Contraente accreditato invia le comunicazioni di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it

ARTICOLO 6

(Obblighi e responsabilità del Contraente nell'organizzazione della formazione)

1. Il Contraente è responsabile verso il Ministero dell'economia e delle finanze della adeguata qualità dell'offerta didattica in relazione alla quale è stato accreditato e ha sottoscritto la presente convenzione.
2. Il Contraente è responsabile nei confronti dei partecipanti della corrispondenza all'attività di formazione offerta con il programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze e con l'offerta presentata nella scheda o nelle schede allegate.



3. Qualora siano previsti accertamenti scritti, orali o accertamenti mediante modalità informatiche dell'apprendimento conseguito in seguito alla partecipazione al programma annuale di formazione continua, il soggetto contraente ne garantisce l'obiettività, il rigore e la correttezza anche per quanto riguarda le modalità di svolgimento.

4. Il Contraente si obbliga a promuovere i corsi sia in aula che a distanza con correttezza, veridicità e trasparenza, evitando di generare errate convinzioni nella validità della formazione offerta. Nei casi dubbi, il Contraente si avvale dell'assistenza degli uffici competenti del Ministero prima di procedere alla promozione o alla erogazione dei corsi.

5. In relazione alla didattica tradizionale svolta in aula, il Contraente garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile.

6. Il Contraente consulta periodicamente il sito ufficiale della revisione legale <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale> ed è al corrente delle comunicazioni ivi pubblicate.

ARTICOLO 7

(Verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)

1. Il Ministero si riserva di verificare, anche mediante la richiesta della documentazione pertinente o conferendo incarico a propri funzionari di partecipare ai corsi in aula, l'effettiva adeguatezza della didattica nello svolgimento della formazione, nonché la corrispondenza al programma annuale del Ministero e all'offerta di cui alla scheda o alle schede allegate. Il Ministero si riserva altresì di rivolgere ai medesimi fini apposite richieste ai partecipanti al programma di formazione, anche durante lo svolgimento dell'attività didattica e mediante questionari di soddisfazione collettivi o individuali o mediante qualsiasi altra forma di indagine.
2. Il Contraente, che eroga la propria offerta formativa in modalità *on-line*, fornisce le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata al fine di consentire ogni verifica sull'adeguatezza e sulla qualità dei contenuti dei corsi erogati.
3. Il Contraente comunica altresì all'atto dell'accreditamento l'indirizzo URL al quale verranno pubblicizzati i corsi, sia in aula che a distanza, oggetto del presente rapporto convenzionale.

ARTICOLO 8

(Revoca dell'accreditamento e recesso dalla presente convenzione)

1. Il Ministero può recedere dalla presente convenzione qualora accertasse l'insoddisfacente svolgimento dell'offerta formativa proposta alla luce dei seguenti criteri: *i)* elevata qualità professionale dei contenuti; *ii)* assicurazione della correttezza e del rigore di partecipazione degli iscritti; *iii)* effettiva pertinenza degli argomenti illustrati al titolo del corso e al programma annuale del Ministero.



2. Il Ministero può altresì recedere dalla presente convenzione in seguito alla revoca dell'accreditamento per le seguenti cause: *i)* accertamento della produzione di dichiarazioni mendaci circa i requisiti previsti dalle disposizioni normative ai fini dell'accreditamento; *ii)* violazione degli obblighi discendenti dalla presente convenzione; *iii)* irregolarità accertate in relazione alla esecuzione della presente convenzione; *iv)* inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni al Ministero dell'economia o della finanze o ai soggetti partecipanti ai programmi di formazione continua obbligatoria derivanti dalle disposizioni normative applicabili o dalla sottoscrizione della presente convenzione; *v)* utilizzo del nome, dell'immagine e dei loghi del Ministero.
3. Nel caso in cui il Ministero intendesse recedere dalla presente convenzione, informa di tale volontà il Contraente. Il Contraente si impegna a informare i partecipanti alla offerta formativa.
4. Il Contraente comunica le modalità, le date e le condizioni organizzative di svolgimento delle attività di formazione offerta al fine di consentire ogni accertamento ritenuto opportuno circa il rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

ARTICOLO 9

(Durata della presente convenzione)

1. La presente convenzione produce effetti in relazione agli obblighi formativi per l'anno 2020.
2. Il Contraente si obbliga a conformare l'offerta formativa alle future circolari e comunicazioni del Ministero, nonché agli aggiornamenti o ai nuovi programmi annuali adottati.

Roma,

Per il Ministero dell'economia e
delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello
Stato

Per l'ente accreditato

Associazione Liberi Professionisti
del Sud Italia (A.L.P. Sud)
70018 Rutigliano (BA) - Via P. De Bellis, 6
C.F.: 93326630725 - P.IVA: 07969740724


